

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3151

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CORLEONE, REALE, PROCACCI, PAISSAN, MATTIOLI,
CANESI, DE BENETTI, SCALIA, TURRONI**

Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri
nel territorio dello Stato

Presentata il 20 settembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Si è drammaticamente riaperto in questi giorni il dibattito attorno ai temi che riguardano l'immigrazione. La necessità di nuove norme per sconfiggere la clandestinità e per regolarizzare i lavoratori stranieri in Italia è da tempo diventata occasione per campagne allarmistiche tese solo a suscitare manifestazioni di intolleranza.

È così potuto accadere, grazie ai voti determinanti dei leghisti, che in Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati sia stato adottato a maggioranza come testo base un progetto di legge predisposto dall'onorevole Nespoli di Alleanza nazionale, ispirato a criteri di intolleranza e che nega i diritti fondamentali della persona. È per questo particolarmente significativo presentare oggi alla Camera la proposta di legge che al Senato

ha come primo firmatario il senatore Manconi, proposta che affronta razionalmente e con efficacia il problema. Il Parlamento, negli ultimi otto anni ha emanato due leggi principali relative all'immigrazione.

La legge 30 dicembre 1986, n. 943, entrata in vigore il 27 gennaio 1987, ha previsto disposizioni « in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati ». All'articolo 1 tale legge ha affermato i principi generali di parità di trattamento e di piena uguaglianza di diritti fra lavoratori dipendenti italiani e lavoratori non comunitari: con ciò, ha dato attuazione alla convenzione n. 143 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), del 24 giugno 1975, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 158.

La legge 28 febbraio 1990, n. 39 (meglio nota come « legge Martelli »), nel convertire, con modificazioni, il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, ha dato disposizioni soprattutto in materia di ingresso, soggiorno ed espulsione dei cittadini stranieri, innovando il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. La legge Martelli ha previsto, inoltre, l'emanazione di un decreto interministeriale, finalizzato alla programmazione annuale dei flussi di ingresso in Italia dei lavoratori non comunitari e al loro inserimento socio-culturale.

Ambedue le leggi citate hanno disposto misure di regolarizzazione — definite « sanatorie » — del soggiorno di stranieri presenti irregolarmente sul territorio nazionale.

La prima regolarizzazione, durata dal 27 gennaio 1987 al 30 settembre 1988, ha legalizzato il soggiorno di circa 110 mila cittadini non comunitari.

La seconda, dal 31 dicembre 1989 al 29 giugno 1990, ha legalizzato il soggiorno di circa 240 mila stranieri. Va sottolineato che questo secondo provvedimento ha consentito a quanti si erano precedentemente regolarizzati — grazie alla legge n. 943 del 1986 — di regolarizzarsi nuovamente, in quanto il citato decreto-legge n. 416 del 1989 risultava più adeguato per alcuni aspetti relativi all'inserimento sociale e lavorativo (ad esempio, il lavoro autonomo, lo studio e l'assistenza sanitaria).

Di conseguenza, il numero dei « regolarizzati » in virtù della legge Martelli comprende un numero non piccolo di « trasformazioni » del precedente soggiorno e non segnala, dunque, con precisione le cifre vere dei nuovi ingressi di immigrati.

La legge Martelli è stata successivamente integrata da disposizioni amministrative — emanate dal Ministero degli affari esteri ed applicate dal Ministero dell'interno ai posti di frontiera — con le quali sono stati istituiti i visti di ingresso, anche per ragioni di turismo, dalla maggior parte dei Paesi stranieri, in particolare da quelli

considerati « a rischio » (basti ricordare l'istituzione del visto di ingresso dal Senegal e dal Gambia del 14 aprile del 1990 e quella del visto dal Marocco, dalla Tunisia e dall'Algeria del 3 settembre del medesimo anno).

Le considerazioni fin qui svolte contribuiscono a sostenere la tesi per cui l'afflusso di stranieri, già relativamente esiguo negli anni in cui l'ingresso in Italia non era condizionato dal visto — e i dati forniti dal Ministero dell'interno a proposito dei due provvedimenti di regolarizzazione lo dimostrano — è oggi ancor più limitato.

Qualunque sia il motivo dell'ingresso — compreso, e soprattutto, il turismo — esso è soggetto a numerosi controlli e adempimenti amministrativi (si vedano, a questo proposito, le tabelle sulla presenza degli stranieri e sui nuovi ingressi, elaborate dalla Caritas diocesana di Roma sui dati forniti dal Ministero dell'interno).

È del tutto evidente che l'inequivocabile secchezza delle cifre non dà pienamente conto delle dimensioni del fenomeno dell'immigrazione. Per due essenziali ragioni: una parte degli stranieri resta in una condizione irregolare e una quota, ancora minore, si trova in uno stato di clandestinità; tuttavia, la generalità delle stime, sia di fonte scientifica che di fonte istituzionale, indica un numero di immigrati non censiti che — nelle valutazioni più pessimiste — non superano le quattrocentomila unità. Il vero problema — e questa è la seconda ragione da considerare — è che una parte significativa di immigrati (che pure, nel complesso, tra regolari e irregolari, non superano il 2 per cento della popolazione nazionale) finisce per premere su un sistema di servizi gravemente deficitario, qual è quello del nostro Paese. È qui — nella possibile concorrenza per gli spazi e per i trasporti, per gli alloggi e per l'assistenza sanitaria — che possono prodursi conflitti tra cittadini italiani e cittadini non comunitari, mentre, per quanto riguarda l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, non si sono manifestate forme di concorrenza e di competizione diretta. D'altra parte, non va sottovalutato che l'emersione dalla clande-

stinità e l'inserimento regolare nel lavoro possono contribuire a sostenere — attraverso la contribuzione dei soggetti interessati — le entrate delle casse previdenziali; e ciò può consentire alle istituzioni deputate (enti locali e amministrazioni pubbliche) di fornire servizi più adeguati. Il che avrebbe l'ulteriore effetto di ridurre le manifestazioni di allarme sociale, che proprio nella carenza e nel sovrappollamento, nell'inefficienza e nella cattiva qualità dei servizi e dell'assistenza trovano le loro radici.

Da quanto finora detto — e da quest'ultima considerazione in particolare — discende l'opportunità di elaborare misure capaci di favorire l'ingresso di stranieri nel nostro sistema produttivo, consapevoli che è proprio esso, in primo luogo, a richiedere il contributo di forza lavoro immigrata.

Un discorso a parte merita la programmazione annuale dei flussi di ingresso, prevista dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 416 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1990.

A suo tempo, l'interesse del legislatore è stato quello di coniugare i nuovi accessi sul territorio nazionale di cittadini non comunitari con il fabbisogno del mercato del lavoro nazionale. Da qui la scelta dello strumento legislativo annuale (il decreto interministeriale emanato dal Ministro degli affari esteri di concerto con gli altri Ministri interessati), al fine di individuare criteri e modalità idonei a favorire le esigenze dell'economia nazionale ma anche l'inserimento socio-culturale dei lavoratori (con particolare riferimento alla politica dell'accoglienza).

Con la previsione di un decreto sui flussi il legislatore intendeva, quindi, promuovere un incontro equilibrato fra l'effettiva ricettività del mercato del lavoro e del tessuto sociale e l'offerta di lavoro proveniente da Paesi stranieri.

A conferma di questa esigenza di equilibrio, la legge Martelli — nel programmare gli accessi annuali di lavoratori non comunitari — prevede (al comma 4 dell'articolo 2) che si tenga conto « delle richieste di permesso di soggiorno per motivi di lavoro

avanzate da cittadini stranieri extracomunitari già presenti sul territorio nazionale con permesso di soggiorno per motivi diversi, quali turismo, studio ».

E con ciò si riconosceva, già da allora, che il meccanismo dell'incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro da riservare ai cittadini non comunitari avrebbe dovuto tener conto di quanti, entrati in Italia per differenti motivi, vi avessero trovato opportunità di occupazione.

Quindi, si è riconosciuto, sia pure implicitamente, che l'articolo 8 della legge n. 943 del 1986 — relativo alla chiamata nominativa e all'assunzione all'estero di un cittadino non comunitario da parte di un datore di lavoro italiano — non è stato sufficiente a garantire un equilibrato soddisfacimento del fabbisogno nazionale di mano d'opera straniera; si è previsto, di conseguenza, che i decreti annuali sui flussi programmati dovessero rappresentare uno strumento più adeguato e flessibile. E invece, fino ad oggi, tali decreti hanno limitato gli ingressi per motivi di lavoro alle sole chiamate nominative ex articolo 8 della legge n. 943 del 1986.

Tali chiamate prevedono la verifica — ad opera dell'amministrazione territorialmente competente (gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) — dell'indisponibilità di lavoratori italiani per i posti per i quali sono richiesti lavoratori stranieri. Nei fatti, tali chiamate sono state riservate ad alcuni settori, come il lavoro familiare, la panificazione, la lavorazione del marmo oppure le attività ad alto contenuto tecnologico; sono stati invece esclusi settori come l'edilizia, la ristorazione e l'agricoltura, in quanto si è ritenuto che a tali settori intendano accedere i cittadini italiani disoccupati.

L'errore di tale impostazione è risultato visibile — e gravido di conseguenze — soprattutto nel settore dell'agricoltura e, in particolare, nelle attività agricole a carattere stagionale, per le quali — pur in presenza del permesso di soggiorno relativo (previsto dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 416 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1990) — i decreti annuali di programma-

zione dei flussi non hanno ancora disposto alcunché.

Se pure, nella precedente legislatura, il Governo ha emanato un decreto-legge *ad hoc* sull'argomento (decreto-legge 22 giugno 1993, n. 200, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 22 giugno 1993), esso ha suscitato tali dissensi fra gli immigrati, le organizzazioni sindacali, gli istituti di patronato e le associazioni di volontariato, da indurre lo stesso proponente a lasciarlo decadere. Da quanto detto si ricava la convinzione che le due questioni precedentemente esposte — *regolamentazione del lavoro stagionale e regolarizzazione del soggiorno dei cittadini non comunitari presenti irregolarmente in Italia, in grado di dimostrare un rapporto di lavoro subordinato* — sono pregiudiziali a qualunque seria politica di accoglienza nei confronti dell'immigrazione.

La presente proposta di legge intende affrontare, appunto, tali questioni.

Al capo I, per quanto riguarda il lavoro stagionale, si dispone la previsione del fabbisogno di manodopera straniera all'interno del decreto annuale di programmazione dei flussi di ingresso. Ciò al fine di utilizzare questo strumento legislativo in maniera dinamica, adeguata alle trasformazioni del mercato del lavoro e alle sue esigenze di flessibilità e di ricettività.

Si stabiliscono, poi, le modalità di ingresso in Italia per i cittadini non comunitari che intendono svolgere lavori temporanei a carattere stagionale e, nel contempo, si prevede un sistema congiunto di verifica degli ingressi (tra Ministero degli affari esteri e consolati), tale da consentire chiarezza nelle autorizzazioni ed efficienza nella gestione delle stesse. In fase di prima applicazione si consente l'accesso al lavoro stagionale anche ai cittadini non comunitari già presenti in Italia in maniera irregolare (relativamente al permesso di soggiorno).

Con l'articolo 3 (commi 1, 2 e 3) si istituisce il permesso di soggiorno per lavori a carattere stagionale (previsto dal già citato comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 416 del 1989, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge n. 39 del 1990) e se ne definiscono la durata e le caratteristiche. Ai commi 7, 9, 10 e 11 dello stesso articolo 3, si stabilisce il dovere dello straniero di uscire dal territorio nazionale alla scadenza del permesso di soggiorno stagionale, con la sola eccezione relativa alla possibile modifica dello stesso permesso in presenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato; si stabilisce inoltre il diritto di precedenza del medesimo straniero al reingresso in Italia nell'anno successivo.

Ancora all'articolo 3 (commi 5, 6 e 8) si definiscono i doveri dei datori di lavoro e dei lavoratori non comunitari per quanto riguarda le norme generali dell'avviamento al lavoro degli stranieri e dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

Il capo II concerne la regolarizzazione del soggiorno da parte dei cittadini non comunitari, lavoratori dipendenti, irregolarmente presenti in Italia.

All'articolo 5 si stabiliscono i tempi e le procedure della regolarizzazione: viene rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato a quanti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, siano in grado di certificare un'attività di lavoro subordinato o di ottenere la disponibilità all'assunzione regolare da parte di un datore di lavoro; il rilascio del permesso di soggiorno da parte della questura è contestuale alla presentazione della domanda di regolarizzazione, al fine di impedire forme di ricatto da parte di eventuali datori di lavoro disonesti (comma 1).

Le autodichiarazioni del lavoratore straniero sono verificate dall'ispettorato provinciale del lavoro e dall'INPS: se false, sono punite ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e il permesso di soggiorno viene revocato (comma 2).

Analoga regolarizzazione viene concessa per i ricongiungimenti di fatto, nel caso in cui il familiare, in attesa dell'adempimento delle procedure amministrative, sia giunto in Italia; in questo caso, la questura attribuisce il permesso di soggiorno per coesione familiare ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 943 del 1986 (comma 3).

I datori di lavoro che regolarizzano i lavoratori stranieri, occupati irregolarmente presso di loro, non sono puniti per le violazioni in materia di rapporto di lavoro, nè in materia di soggiorno o di ospitalità e non sono tenuti a versare i contributi previdenziali qualora dichiarino entro centoventi giorni le omissioni contributive (commi 4 e 7).

Al lavoratore vengono accreditati i contributi previdenziali presso l'istituto competente per il periodo di lavoro dichiarato dal datore di lavoro o accertato dall'ispettorato provinciale del lavoro (comma 5).

Sono dichiarati nulli i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali notificati al cittadino non comunitario per violazione delle disposizioni in materia di ingresso e soggiorno (comma 6).

Le norme sulla regolarizzazione del soggiorno per motivi di lavoro si applicano anche ai richiedenti asilo (comma 8).

All'articolo 6 si stabiliscono le norme per la pubblicizzazione e l'attuazione della regolarizzazione, da farsi anche utilizzando

l'opera degli istituti di patronato e la collaborazione delle associazioni degli immigrati e di volontariato sociale (comma 1).

Si definisce, infine, la copertura finanziaria per l'istituzione dell'Anagrafe annuale informatizzata presso la competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e si valuta che la spesa annuale prevista sia di lire 300 milioni, salvo future modifiche dello stanziamento negli anni successivi (comma 2). Le spese per la regolarizzazione dei permessi di soggiorno dei cittadini non comunitari, di cui all'articolo 2, comma 6, all'articolo 5 e all'articolo 6, comma 1, sono valutate in lire 3.000 milioni annui, di cui lire 1.500 milioni a carico dello stato di previsione del Ministero dell'interno e lire 1.500 milioni a carico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Alla stesura della presente proposta di legge ha collaborato Romana Sansa dell'Ufficio immigrazione dell'Istituto nazionale confederale di assistenza (INCA).

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

LAVORO STAGIONALE

ART. 1.

(Programmazione dei flussi di ingresso).

1. Nell'ambito della programmazione annuale dei flussi di ingresso in Italia per ragioni di lavoro degli stranieri non comunitari, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, viene stabilito il numero dei permessi di soggiorno per lavori a carattere stagionale da attribuire nell'anno solare di riferimento.

2. Per la determinazione del numero dei permessi ai sensi del comma 1, che non può comunque essere inferiore al numero dei visti di reingresso attribuiti nell'anno precedente ai sensi dell'articolo 3, comma 9, i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del bilancio e della programmazione economica si avvalgono delle previsioni annuali di fabbisogno di manodopera, formulate dalle commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per i settori nei quali l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale.

ART. 2.

(Ingresso e regolarizzazione).

1. Nel periodo dal 1° marzo al 30 aprile dell'anno solare di riferimento, i cittadini non comunitari, residenti all'estero, che intendono svolgere lavori a carattere sta-

gionale sul territorio italiano devono presentare la richiesta di ingresso alle autorità diplomatiche o consolari italiane nel Paese di origine o di residenza stabile.

2. Le richieste di cui al comma 1 devono essere trasmesse dalle autorità diplomatiche o consolari, di cui al medesimo comma, al Ministero degli affari esteri per via telematica e con cadenza settimanale, segnalando il diritto alla precedenza delle richieste dei cittadini non comunitari titolari di visto di reingresso, attribuito ai sensi dell'articolo 3, comma 9. In linea generale le richieste devono essere trasmesse rispettando la data di presentazione delle stesse.

3. Presso la competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri è istituita l'Anagrafe annuale informatizzata delle richieste di ingresso per lavori a carattere stagionale, alla quale affluiscono le richieste presentate dai cittadini non comunitari nell'anno solare di riferimento, secondo quanto previsto dal presente articolo. Tali richieste vengono accolte fino al raggiungimento del numero di permessi previsto, in applicazione dell'articolo 1, comma 1, della presente legge, dal decreto sulla programmazione dei flussi di ingresso in Italia per ragioni di lavoro degli stranieri extracomunitari, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

4. Il cittadino non comunitario autorizzato all'ingresso per svolgere lavori a carattere stagionale deve entrare nel territorio dello Stato entro il 31 agosto dell'anno solare di riferimento, munito, qualora previsto, di visto di ingresso.

5. Ai fini del provvedimento di respingimento alla frontiera, di cui al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, non è considerato sprovvisto di mezzi lo straniero autorizzato all'ingresso per svolgere lavori di carattere stagionale.

6. In sede di prima applicazione della presente legge, entro centoventi giorni

dalla data della sua entrata in vigore, i cittadini non comunitari, presenti alla stessa data e a qualsiasi titolo sul territorio dello Stato, possono richiedere l'attribuzione del permesso di soggiorno per lavori stagionali di cui al comma 1 dell'articolo 3.

7. I cittadini non comunitari che avanzano richiesta di permesso di soggiorno per lavori a carattere stagionale, ai sensi del comma 6, non sono punibili per le pregresse violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Sono annullati i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di tali violazioni.

ART. 3.

(Permesso di soggiorno per lavori a carattere stagionale).

1. Il permesso di soggiorno per lavori a carattere stagionale, previsto dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ha la durata di sei mesi.

2. Il permesso di soggiorno per lavori a carattere stagionale è attribuito al cittadino non comunitario, entrato regolarmente nel territorio dello Stato e munito del visto di ingresso, qualora previsto. Tale permesso deve essere richiesto, entro otto giorni dalla data di ingresso, apposta sul passaporto o documento equipollente riconosciuto dalle autorità italiane, al questore della provincia in cui il cittadino straniero si trova.

3. La richiesta di permesso presentata ai sensi del comma 2 consente il rilascio del libretto di lavoro da parte dell'ispettore provinciale del lavoro della provincia in cui lo straniero si trova. Nelle more del rilascio è consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro, utilizzando la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, rilasciata dalla questura competente.

4. Per l'avviamento al lavoro stagionale dei cittadini non comunitari, si applica la disciplina vigente per i lavoratori italiani.

5. Al datore di lavoro che occupa irregolarmente alle sue dipendenze il lavoratore stagionale non comunitario si applicano le sanzioni previste dall'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943.

6. Il cittadino non comunitario, titolare di permesso di soggiorno per lavori a carattere stagionale, che ha svolto attività lavorativa senza essere stato regolarmente occupato dal datore di lavoro, è tenuto a presentare apposita dichiarazione all'ufficio provinciale del lavoro, comunicando le informazioni in suo possesso relativamente a tale attività. Copia della dichiarazione deve essere consegnata all'interessato e, contestualmente, inviata all'ispettorato provinciale del lavoro e alla competente sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Qualora il rapporto di lavoro sia accertato, al lavoratore non comunitario è assicurato l'accredito contributivo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai sensi dell'articolo 27, secondo e terzo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, per il relativo periodo di attività lavorativa.

7. Il permesso di soggiorno per lavori a carattere stagionale in corso di validità è convertito, su richiesta del titolare e in presenza di una documentata offerta di lavoro a tempo indeterminato per la quale vi sia l'autorizzazione al lavoro rilasciata dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato della durata di due anni.

8. Al cittadino non comunitario, titolare di permesso di soggiorno per lavori a carattere stagionale, non si applica l'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943.

9. Alla scadenza del permesso di soggiorno per lavori a carattere stagionale il cittadino non comunitario è tenuto a lasciare il territorio dello Stato. Qualora ne avanzi richiesta al questore della provincia

in cui si trova, lo straniero ha diritto alla concessione del visto di reingresso sul territorio nazionale, per lavori a carattere stagionale, valido per il diritto di precedenza nell'anno solare successivo.

10. Entro quindici giorni dalla data di attribuzione del visto di reingresso il cittadino non comunitario deve lasciare il territorio nazionale, pena l'espulsione prevista dall'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni.

11. È compito della polizia di frontiera di apporre il timbro di uscita sul passaporto o documento equipollente riconosciuto dalle autorità italiane.

ART. 4.

(Diritto all'informazione).

1. I competenti uffici della pubblica amministrazione sono tenuti a dare informazione scritta al cittadino non comunitario, in lingua a lui comprensibile, riguardo agli obblighi e ai diritti derivanti dal presente capo.

CAPO II

REGOLARIZZAZIONE DEI LAVORATORI NON COMUNITARI

ART. 5.

(Disposizioni per la regolarizzazione).

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i cittadini non comunitari, presenti alla medesima data ed a qualunque titolo sul territorio dello Stato, per i quali un datore di lavoro dichiara la propria disponibilità all'assunzione regolare o che dichiarano di effettuare prestazioni di lavoro subordinato a carattere continuativo alle dipendenze di cittadini regolarmente residenti in Italia oppure di avere effettuato presta-

zioni di lavoro subordinato per una durata complessiva non inferiore a novanta giornate lavorative, devono regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno presso le questure o i commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti; contestualmente, le questure o i commissariati rilasciano il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato della durata di due anni, rinnovabile ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni.

2. Copia della dichiarazione resa dal lavoratore non comunitario ai sensi del comma 1 è trasmessa nei tempi stabiliti dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede dell'INPS, competenti per territorio, i quali provvedono alle verifiche previste e ai relativi adempimenti. La falsa dichiarazione è punita ai sensi dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; alla condanna dello straniero per falsa dichiarazione consegue la revoca del permesso di soggiorno.

3. Ai cittadini non comunitari, presenti sul territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi diritto a essere ammessi sul territorio nazionale per ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e che ne facciano richiesta presso le questure o i commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rilasciato un permesso di soggiorno per coesione familiare ovvero, se titolari di un permesso di soggiorno in corso di validità, è consentito di convertirlo in permesso di soggiorno per coesione familiare.

4. I datori di lavoro che denunciano i rapporti di lavoro irregolari di cui al comma 1 non sono punibili per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro, nonché per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri compiute in relazione all'occupazione dei lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza di con-

danna passata in giudicato. Gli stessi datori di lavoro non sono altresì tenuti, per i periodi antecedenti alla regolarizzazione, al versamento dei contributi e premi per tutte le forme di assicurazione sociale e non sono soggetti alle sanzioni previste per le omissioni contributive e per i relativi adempimenti amministrativi. Le disposizioni del presente comma si applicano a coloro che effettuano la denuncia entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge.

5. Per i lavoratori non comunitari assunti irregolarmente, per i quali i datori di lavoro adempiono agli obblighi di cui al comma 4 e per i quali viene accertato il rapporto di lavoro ai sensi del comma 2, i periodi di assicurazione sociale obbligatoria sono accreditati presso l'istituto previdenziale competente, ai sensi dell'articolo 27, secondo e terzo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni.

6. I cittadini non comunitari, che avanzano richiesta di regolarizzazione del permesso di soggiorno ai sensi del presente articolo, non sono punibili per le pregresse violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Sono annullati i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni.

7. Chiunque, in relazione ai cittadini non comunitari di cui al comma 6, abbia contravvenuto alle disposizioni legislative in materia di ospitalità a cittadini stranieri, di cui all'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152, non è soggetto a sanzioni penali o amministrative purché adempia agli obblighi imposti dalle disposizioni medesime entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. I richiedenti asilo che invocano l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 o 3 del presente articolo non perdono il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato. Nei loro confronti non si fa luogo agli interventi di prima assistenza di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

ART. 6.

(Pubblicità e copertura finanziaria).

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché gli istituti di patronato e di assistenza sociale e le istituzioni o fondazioni con finalità sociali, provvedono, anche avvalendosi di forme di collaborazione con associazioni di immigrati e di rifugiati e con associazioni di volontariato, a dare la massima pubblicità alle disposizioni di cui alla presente legge, al fine di promuovere la regolarizzazione della posizione dei lavoratori non comunitari presenti sul territorio nazionale. Per la regolarizzazione delle posizioni pregresse, gli interessati possono avvalersi dell'opera degli istituti di patronato di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Alla spesa necessaria per l'istituzione dell'Anagrafe annuale informatizzata delle richieste di ingresso per lavori a carattere stagionale, di cui all'articolo 2, comma 3, valutata in lire 300 milioni annui, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3533 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1995, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Alla spesa necessaria per la regolarizzazione dei permessi di soggiorno dei lavoratori non comunitari, di cui all'articolo 2, comma 6, all'articolo 5, e al comma 1 del presente articolo, valutata in lire 3.000 milioni annui, si fa fronte mediante riduzione, rispettivamente per lire 1.500 milioni, dello stanziamento iscritto al capitolo 4295 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

ART. 7.

(Disposizioni di coordinamento.

Entrata in vigore).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai cittadini dell'Unione europea e agli apolidi, in quanto più favorevoli, nonché ai cittadini o ex cittadini italiani o ai cittadini stranieri di origine italiana che rientrino sul territorio nazionale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.